



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

119/2013

SETTEMBRE/12/2013 (*)

24 Settembre 2013

**IL DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA,
RILASCIATO NELL'AMBITO DEI
CONTRATTI PUBBLICI, POTRA'
ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER
FINI DIVERSI DA QUELLI PER I
QUALI E' STATO ACQUISITO. NEI
RAPPORTI CON LA P.A., ED IN VIA
TRANSITORIA ANCHE PER I LAVORI
EDILI PRIVATI, LA SUA VALIDITA'
VIENE ESTESA A 120 GIORNI.**

IL MINISTERO DEL LAVORO CON LA CIRCOLARE N°36 DEL 6 SETTEMBRE SCORSO CHIARISCE LA PORTATA DI TALI INNOVAZIONI CONTENUTE NELLA L. 98/2013 DI CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO DEL FARE”.

La Legge n° 98 del 9 agosto 2013, nel convertire il Decreto Legge n° 69/2013 (c.d. “*Decreto del fare*”), ha conferito conseguente stabilità anche alle norme, in esso contenute, riferite al documento unico di regolarità contributiva.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n° 36 del 6 settembre 2013, ha fornito le proprie istruzioni in merito alla corretta applicazione delle novità legislative in attesa di equivalenti comunicati da parte degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili.

In primis, il Dicastero del Welfare sottolinea che, in sede di conversione è venuta meno la limitazione contenuta nell’art. 13-*bis* comma 5 del D.L. n° 52/2012.

A seguito di tale modifica, **è ora possibile rilasciare un DURC regolare, di qualsiasi tipologia “in presenza di una certificazione... che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni**” di importo almeno pari al debito contributivo/assicurativo esistente.

Viene, inoltre, rimarcato il principio già sancito nel D.L. n° 185/2008, convertito dalla Legge n° 2/2009, circa **l’obbligo di acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante.**

Tale acquisizione dovrà essere effettuata per:

- La verifica della dichiarazione sostitutiva – ex art. 38 c. 1 lett. 1) del D.Lgs. n° 163/2006 (*id.*: insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);
- Aggiudicazione contratto;
- Stipula contratto;
- Pagamento degli stati di avanzamento dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.

L'art. 31 comma 5 del D.L. n° 69/2013, così come modificato dalla legge di conversione, prevede ora che il DURC abbia una **validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio**. E' chiaro che, nel caso in cui il certificato di regolarità sia stato richiesto per la **verifica della dichiarazione sostitutiva** di cui sopra, i 120 giorni decorreranno dalla data alla quale è stato effettuato tale riscontro contributivo.

Il Ministero di Via Flavia, con la circolare in commento, ricorda che, in sede di conversione del D.L. n° 69/2013, è stata prevista la **validità del DURC anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito**.

L'unica **eccezione** è costituita dal documento unico di regolarità contributiva rilasciato al fine di effettuare il **pagamento del saldo finale**.

Di particolare importanza, per noi Consulenti del Lavoro, risulta la previsione di cui all'art. 31 c. 8 la quale stabilisce che, **l'eventuale preavviso di irregolarità contributiva, con connesso invito alla regolarizzazione, debba essere inviato mediante posta elettronica certificata direttamente al Professionista delegato con analitica indicazione delle cause di irregolarità**.

In ultimo il Ministero, con la circolare n° 36/2013, chiarisce quanto segue:

- non sussiste più l'obbligo del DURC nel caso in cui il privato cittadino voglia eseguire **lavori di manutenzione edile direttamente in economia** senza ricorrere ad imprese;
- il DURC rilasciato ai fini della **fruizione dei benefici normativi e contributivi** in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni ha una validità di 120 giorni dalla data di rilascio;
- in via transitoria, fino al 31 dicembre 2014, il DURC per **lavori privati in edilizia** ha, anch'esso, validità di 120 giorni.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA